



COMUNE DI GREVE IN CHIANTI (FI)
SETTORE N° 4
Servizi alle Imprese e Sport

**AFFIDAMENTO IN MODALITA' TELEMATICA EX ART. 36 COMMA 2
LETTERA B) D.LGS. N. 50/2016 PER ACQUISTO CALICI DA
DEGUSTAZIONE E BORSE PORTACALICE PER LA 49° EDIZIONE
DELL'EXPO VINO DEL CHIANTI CLASSICO: GIORNI 5,6,7,8
SETTEMBRE 2019**

Smart CIG: ZA92896BAC

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

Greve in Chianti, 27 Maggio 2019

Il Responsabile del Settore 4

Lucia Frosini

Art. 1 – Oggetto dell'appalto e importo

L'appalto ha per oggetto l'acquisto di calici in vetro da degustazione e relative borse porta-bicchieri in materiale cotone per la manifestazione anno 2019 denominata: "**EXPO VINO DEL CHIANTI CLASSICO**". Di seguito si riporta in dettaglio il fabbisogno e la descrizione del materiale occorrente:

Descrizione	Quantità
Calici da degustazione, con le caratteristiche, modello, dettagli e misure riportate nell' allegato 1 con serigrafia del logo della manifestazione + logo Chianti Classico, linea di grammatura e con numero edizione (49°) come riportata nell' allegato 2 ;	7.000
Calici da degustazione, con le caratteristiche, modello, dettagli e misure riportate nell' allegato 1 con serigrafia del logo della manifestazione + logo Chianti Classico, linea di grammatura senza numero edizione	2.000
Borsine portacalice, in cotone e bordo laterale applicato con la stampa del logo della manifestazione e stemma del Comune di Greve in Chianti, con le seguenti caratteristiche: <ul style="list-style-type: none">– colore borsina: bordeaux– materiale: cotone o similare– bordo laterale applicato colore bordeaux– stampa di colore bianco del logo della manifestazione e stemma del Comune di Greve in Chianti– misura borsina cm 33 x 17,50 circa– misura tasca portabicchiere cm 28 x 17,50 circa– misura filo porta borsina 80 cm circa (dello stesso colore del bordo della borsina)	9.000
Vedi allegato nr. 3	
Impianto per serigrafia	1

- Prezzo: Il prezzo dei bicchieri e delle borse, si intende franco ns. sede di Greve in Chianti;
- Termine massimo di consegna: Entro le ore 14,00 del 30 Agosto 2019, previo accordi con l'ufficio comunale di promozione del territorio.

L'ammontare dell'appalto è di presunti **€ 20.250,00** (Ventimiladuecentocinquanta) al netto degli oneri fiscali, quantificando in:

€ 1,40 il costo di n. 1 bicchiere con serigrafia complessa
€ 1,40 il costo di n. 1 bicchiere con serigrafia semplice
€ 0,85 il costo di n. 1 borsina portacalice in cotone (vedi foto)
compreso impianto di serigrafia.

L'importo come sopra determinato rappresenterà il valore massimo della prestazione esigibile.

Art. 2 – Durata dell'appalto

L'appalto ha durata dalla data di affidamento al 8/9/2019 e non può essere ceduto a terzi a pena di nullità. Il contratto, come pure i suoi allegati, devono essere considerati riservati fra le parti. Ogni informazione o documento che divenga noto in conseguenza od in occasione dell'esecuzione del contratto, non potrà essere rivelato a terzi senza il preventivo accordo fra le parti.

Art. 3 – Tempi di esecuzione della fornitura

La ditta dovrà consegnare il quantitativo di materiale oggetto del presente atto entro le ore 14,00 del giorno 30 Agosto 2019, come sopra specificato e comunque in accordo con l'ufficio comunale di promozione del territorio.

Art. 4 – Prescrizioni Tecniche

La Ditta dichiara di essere perfettamente informata delle circostanze di fatto e di luogo inerenti la fornitura di cui trattasi, che deve comprendere il trasporto e la consegna del materiale nel luogo indicato dall'Ente.

Art. 5 – Gestione della fornitura

L'Ufficio Promozione del Comune controlla la qualità e la quantità della fornitura e la corretta corrispondenza tra questo e le specifiche di capitolato.

Art. 6 - Aggiudicazione

La fornitura sarà aggiudicata in base al criterio del prezzo più basso, così come previsto dall'art. 95 c.4 lett. c. D.Lgs. 50/2016;

L'Amministrazione conserva la facoltà di revocare gli atti di gara e di non dare luogo all'aggiudicazione qualora sussistano ragioni di interesse pubblico, che verranno debitamente esplicate nel provvedimento di revoca.

Art. 7 - Adempimenti contrattuali

La consegna dei beni deve essere effettuata nelle quantità, tempi, modalità e luoghi indicati mediante ordinazione firmata dal personale del Comune

Il fornitore deve effettuare la consegna dei beni a proprio rischio, assumendo a proprio carico le spese di ogni natura, quali a titolo esemplificativo quelle relative al trasporto, imballo, facchinaggio e così via, salvo diversa prescrizione.

All'atto della consegna, il fornitore deve presentare all'addetto il documento di trasporto in duplice esemplare, nel quale risultino dettagliatamente indicate specie e quantità dei singoli beni forniti. Una copia sottoscritta dal ricevente, sarà restituita al fornitore o all'incaricato della consegna.

Art. 8 - Controlli e contestazioni

Successivamente alla consegna dei beni l'Ente si riserva la facoltà di attivare i necessari controlli per accertarne la rispondenza alle caratteristiche e qualità richieste.

Data l'impossibilità di perizia all'atto dell'arrivo, il fornitore deve accettare le eventuali contestazioni sulla conformità della fornitura anche a distanza di tempo dalla quando in fase di utilizzazione ne sarà possibile il controllo.

Sia nel caso che la difformità della fornitura risulti all'evidenza, sia che emerga dalle verifiche successive alla consegna, l'Ente ha il diritto di respingere, ed il fornitore l'obbligo di ritirare, i beni che risultassero di caratteristiche diverse da quelle pattuite o, per altre ragioni, inaccettabili. In tal modo il fornitore, oltre alla refusione delle eventuali spese peritali sostenute, dovrà provvedere alla sostituzione dei beni, nel termine che gli verrà indicato, con altri corrispondenti alla qualità stabilita.

Qualora i beni contestati non venissero tempestivamente ritirati dal fornitore, l'Ente non risponderà della loro perdita o deterioramento durante la temporanea custodia.

In caso di mancata o ritardata sostituzione, l'Ente si riserva la facoltà di approvvigionarsi degli stessi altrove, con spese a totale carico del fornitore aggiudicatario, il quale non potrà fare opposizione o sollevare eccezioni sulla qualità e sui prezzi dei beni così acquistati.

Art. 9 - Penali in caso di ritardo

In caso di mancato rispetto del termine di consegna dei beni potrà essere applicata una penale a carico del fornitore inadempiente pari a € 100,00 per ogni giorno di ritardo, previa contestazione formale a mezzo Posta Elettronica Certificata.

Inoltre, se il termine di consegna dei beni avesse rilevanza essenziale, il ritardo potrà comportare l'immediata risoluzione del contratto.

Art. 10 - Ordinativi

La fornitura del servizio potrà essere eseguita solo se preceduta da ordine scritto, che deve contenere l'esatta indicazione degli estremi della determinazione che la autorizza, del relativo impegno contabile, dell'oggetto della gara e del codice CIG.

Art. 11 – Fatturazione e Pagamenti

Dal 31 Marzo 2015 scatta l'obbligo di fatturazione elettronica verso tutta la Pubblica Amministrazione.

La fatturazione dovrà essere effettuata secondo le seguenti modalità:

- le fatture dovranno essere emesse successivamente alla realizzazione del servizio di cui trattasi.
- la fattura dovrà essere, intestata a:
COMUNE DI GREVE IN CHIANTI – Piazza G. Matteotti, 8 – 50022 Greve in Chianti (FI) - C.F./P.IVA 01421560481
- dovrà essere trasmessa in modalità telematica attraverso il Sistema di Interscambio (Sdi) come previsto dal DM 55 del 3/4/2013.
- dovranno essere riportati i seguenti riferimenti:

codice CIG: **ZA92896BAC**

codice ufficio per la fatturazione elettronica: **M1XRYK**

Il pagamento del corrispettivo avverrà, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente comunicatoci secondo le modalità di seguito stabilite, a seguito di emissione della fattura:

- entro 30 giorni dalla data di ricevimento della stessa,
- previa acquisizione del documento di regolarità contributiva.

Qualora le fatture di cui al presente articolo pervengano in modalità diversa da quella prevista, l'Amministrazione non garantisce il rispetto dei termini di pagamento sopra indicati e per l'eventuale ritardo non potrà essere vantata nessuna produzione di interessi moratori.

Le fatture saranno liquidate secondo le modalità attuative del c.d. split payment di cui al D.M. 23 gennaio 2015, che ha introdotto l'art. 17 nel D.P.R. n. 633/1972 e che stabilisce, per le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, un meccanismo di riscossione dei pagamenti da applicarsi alle operazioni per le quali dette amministrazioni non siano debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni generali in materia di IVA.

Art. 12 - Cessione del contratto

Sono vietati ai terzi contraenti la cessione anche parziale del contratto ed il subentro di soggetti estranei nei rapporti obbligatori sorti con il comune.

Non è considerata cessione del contratto la trasformazione della veste giuridica del soggetto contraente compresa la cessione d'azienda o del ramo d'azienda che comporti il trasferimento dell'intera organizzazione aziendale o di una porzione della stessa.

Nelle ipotesi sopra delineate non trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 116 del Codice dei contratti.

Art.13 - Essenzialità delle clausole

Il Committente con il fatto stesso di sottoscrivere il presente atto, espressamente dichiara che tutte le clausole e condizioni sopra descritte, hanno carattere di essenzialità, e sono state adeguatamente valutate e ponderate.

Art.14 - Controversie

Per tutte le controversie fra il Comune e l'aggiudicataria che non si siano potute definire in via amministrativa è competente in via esclusiva il Foro di Firenze.

Art. 15 – Codice di comportamento

L'appaltatore dichiara di aver preso visione sul sito Istituzionale del Comune di Greve in Chianti, sezione Amministrazione Trasparente, del Piano triennale di prevenzione alla corruzione, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 28 del 31/1/2019 e modificato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 146 del 13/5/2019 e di rispettare gli obblighi in esso contenuti.

L'appaltatore dichiara di essere a conoscenza che la violazione degli obblighi indicati dal DPR 16/4/2013, n. 62 o dal Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Greve in Chianti, da parte dei collaboratori a qualsiasi titolo della ditta aggiudicataria, costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'appaltatore dichiara infine di essere a conoscenza di quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 e dell'art. 21 del D.Lgs. 39/2013.

Art. 16 – Tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatore si obbliga ad osservare le disposizioni contenute nell'art. 3 della Legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto. Ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della Legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

La stazione appaltante verifica l'assolvimento da parte dell'appaltatore degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

SOTTOSCRIZIONE PER ACCETTAZIONE:

Firmato digitalmente dal Legale Rappresentante dell'Impresa